DECISIONI

DECISIONE 2011/522/PESC DEL CONSIGLIO

del 2 settembre 2011

che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) In data 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria [1].

(2) Il 18 agosto 2011 l'Unione ha condannato con il massimo vigore la brutale campagna che Bashar Al-Assad e il suo regime hanno sferrato contro il loro stesso popolo, che ha causato la morte o il ferimento di numerosi cittadini siriani. L'Unione ha sottolineato più volte che occorre cessare la repressione violenta, rilasciare i manifestanti arrestati, dare libero accesso alle organizzazioni internazionali attive in campo umanitario e nei diritti umani e ai media e avviare un dialogo nazionale autentico ed inclusivo. La dirigenza siriana è tuttavia rimasta sorda agli appelli dell'Unione e da tutta la comunità internazionale.

(3) In tale contesto, l'Unione ha deciso di adottare misure restrittive aggiuntive nei confronti del regime siriano.

(4) Le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicati ad altre persone e entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o che le sostengono, in particolare alle persone e entità che finanziano il regime o gli forniscono sostegno logistico, in particolare l'apparato di sicurezza, o che compromettono gli sforzi volti a una transizione pacifica verso la democrazia in Siria.

(5) Inoltre, dovrebbero essere vietati l'acquisto, l'importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

(6) A tale riguardo, è opportuno osservare che il Consiglio, con decisione 2011/523/UE del 2 settembre 2011 [2] ha stabilito una sospensione parziale dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana [3],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/273/PESC del Consiglio è così modificata:

1) sono inseriti i seguenti articoli:

«*Articolo 2* bis

1. Sono vietati l'acquisto, l'importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.

3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 2 ter

I divieti di cui all'articolo 2 *bis* si applicano fatta salva l'esecuzione, sino al 15 novembre 2011, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 2 settembre 2011.»;

«*Articolo 4* bis

Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione nei confronti delle persone o entità indicate elencate nell'allegato, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, governo siriano compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.»;

2) l'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell'allegato.»;

[1] GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.
[2] Cfr. la pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU L 269 del 27.9.1978, pag. 2.

3) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone o dalle entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate nell'allegato.»;

4) all'articolo 4, paragrafo 3, sono aggiunte le seguenti lettere:

«e) necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e relativa assistenza, o l'evacuazione di cittadini stranieri dalla Siria;

f) da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.»

Articolo 2

Le persone e le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato della decisione 2011/273/PESC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011

Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ

ALLEGATO

Persone ed entità di cui all'articolo 2

A. **Persone**

	Nome	Informazioni identificative (data e luogo di nascita, ecc.)	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Fares CHEHABI		Presidente della camera di commercio e dell'industria di Aleppo. Sostiene economicamente il regime siriano.	2.09.2011
2.	Emad GHRAIWATI		Presidente della camera dell'industria di Damasco (Zuhair Ghraiwati Sons). Sostiene economicamente il regime siriano.	2.09.2011
3.	Tarif AKHRAS		Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Sostiene economicamente il regime siriano.	2.09.2011
4.	Issam ANBOUBA		Presidente dell'Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Sostiene economicamente il regime siriano.	2.09.2011

B. **Entità**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Mada Transport	Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)	Entità economica che finanzia il regime.	2.09.2011
2.	Cham Investment Group	Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)	Entità economica che finanzia il regime.	2.09.2011
3.	Real Estate Bank	Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. Damascus P.O. Box: 2337 Damasco Repubblica araba siriana Tel: (+963) 11 2456777 e 2218602 Fax: (+963) 11 2237938 e 2211186 E-mail della banca: Publicrelations@reb.sy Sito web: www.reb.sy	Banca di proprietà dello Stato che sostiene finanziariamente il regime.	2.09.2011